

REGOLAMENTO N. 136/63/CEE DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 1963**

che adatta e fissa i prezzi limite per le uova di volatili da cortile e per i volatili da cortile vivi e macellati e fissa i prelievi nei confronti dei paesi terzi per le uova in guscio di volatili da cortile, per i volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi e per i volatili da cortile macellati per il periodo 1° gennaio — 31 marzo 1964

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 21 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3 e l'articolo 6, paragrafo 4,

Visto il regolamento n. 22 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3 e l'articolo 6, paragrafo 4,

Visto il regolamento n. 46 relativo al metodo di fissazione del prelievo intracomunitario e del prelievo nei confronti dei paesi terzi per i volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi ⁽³⁾, prorogato da ultimo col regolamento n. 129/63/CEE ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 1,

Considerando che i prezzi limite e i prelievi nei confronti dei paesi terzi devono essere fissati in anticipo di tre mesi, tenendo conto dell'evoluzione del prezzo dei cereali da foraggio sul mercato mondiale nei sei mesi precedenti il trimestre nel corso del quale sono fissati i prezzi limite e i prelievi nei confronti dei paesi terzi;

Considerando che i prezzi limite per le uova in guscio di volatili da cortile e per i volatili da cortile vivi e macellati, nonché i prelievi nei confronti dei paesi terzi per le uova in guscio di volatili, per i volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi e per i volatili da cortile macellati sono stati

adattati o fissati per il primo trimestre 1963 dal regolamento n. 159 ⁽⁵⁾, e che i prezzi limite per i prodotti a base di uova sono stati fissati per il secondo trimestre 1963 dal regolamento n. 57/63/CEE ⁽⁶⁾;

Considerando che questi due regolamenti sono stati modificati da ultimo, per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 1963, col regolamento n. 108/63/CEE ⁽⁷⁾;

Considerando che è necessario, tenuto conto dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo 1° aprile - 30 settembre 1963, adattare o fissare per il primo trimestre 1964 i prezzi limite e l'ammontare del prelievo nei confronti dei paesi terzi per i suddetti prodotti;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :*Articolo 1*

Gli allegati I e II del regolamento n. 159 e l'allegato del regolamento n. 57/63/CEE sono sostituiti dagli allegati del presente regolamento per le importazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1964.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1964.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1963.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

⁽¹⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 953/62.

⁽²⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 959/62.

⁽³⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 53 del 1° luglio 1962, pag. 1568/62.

⁽⁴⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 185 del 19 dicembre 1963, pag. 2938/63.

⁽⁵⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 140 del 28 dicembre 1962, pag. 2934/62.

⁽⁶⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 97 del 27 luglio 1963, pag. 1793/63.

⁽⁷⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 141 del 30 settembre 1963, pag. 2419/63.

ALLEGATO I

al regolamento n. 136/63/CEE della Commissione

Prezzi limite per le uova in guscio di volatili da cortile e per i volatili da cortile vivi o macellati, e prelievi nei confronti dei paesi terzi per le uova in guscio di volatili da cortile, per i volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi e per i volatili da cortile macellati, per il periodo 1° gennaio — 31 marzo 1964

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo limite per le importazioni nella C.E.E. da paesi terzi	Prelievi, espressi nelle singole monete nazionali, per le importazioni da paesi terzi in :					
			Belgio	R. f. Germ.	Francia	Italia	Lussemb.	Paesi Bassi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.05	Volatili da cortile vivi (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone) : A — di peso non superiore a 185 grammi B — altri : a) polli e galline b) anatre c) oche d) tacchini e) faraone							
		in u.c. per unità	Fr.b./unità	DM/unità	Fr.f./unità	Lit./unità	Fr.l./unità	Fl./unità
		Il prezzo limite di 0,1438 u.c. è fissato dal regolamento n. 116, prorogato da ultimo dal regolamento n. 129/63/CEE	1,43	0,15	0,25	17	1,43	0,09
		in u.c. per kg	Fr.b./kg	DM/kg	Fr.f./kg	Lit./kg	Fr.l./kg	Fl./kg
		0,4629 0,4953 0,6266 0,5827 0,9244	I prelievi per i volatili da cortile vivi di peso superiore a 185 gr. sono fissati a norma dell'art. 1 del regolamento n. 77 in collegamento col regolamento n. 148.					
02.02	Volatili da cortile morti e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati A — Volatili da cortile interi I. Polli e galline : a) spennati, senza intestino, con la testa e le zampe b) spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio c) spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio II. Anatre : a) spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe b) spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio							
		0,6059	6,11	0,75	0,99	56	6,11	0,38
		0,7184	7,24	0,89	1,18	66	7,24	0,45
		0,7737	7,81	0,96	1,27	71	7,81	0,49
		0,5549	6,97	0,89	0,88	63	6,97	0,42
		0,7206	9,07	1,16	1,15	82	9,07	0,55

N. della tariffa doga- nale comune	Designazione delle merci	Prezzo limite per le importazioni nella C.E.E. da paesi terzi	Prelievi, espressi nelle singole monete nazionali, per le importazioni da paesi terzi in :					
			Belgio	R. f. Germ.	Francia	Italia	Lussemb.	Paesi Bassi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.02	III. Oche :							
	a) spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	0,7115	8,85	1,12	1,12	81	8,85	0,54
	b) spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio	0,5779	8,65	1,13	1,07	78	8,65	0,52
	IV. Tacchini :	0,7556	8,90	1,13	2,86	81	8,90	0,54
	V. Faraone :	1,7269	15,99	1,94	2,10	147	15,99	1,01
	B — Parti di volatili da cortile :		I prelievi per le parti di volatili da cortile macellati sono fissati a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 77, modificato dall'articolo 1 del regolamento n. 136 in collegamento col regolamento n. 148.					
	a) per dorsi e colli	0,4422						
	b) per tutte le altre parti	0,9213						
	C — Frattaglie commestibili di volatili da cortile	0,3390	I prelievi per le frattaglie commestibili sono fissati a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 77 in collegamento col regolamento n. 148.					
02.03	<i>Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia</i>							
	A — Fegati grassi di oca o anatra	7,115	I prelievi per i fegati di volatili sono fissati a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 77 in collegamento col regolamento n. 148.					
	B — Fegati di pollo, gallina, tacchino o faraona.	0,8980						
ex 02.05	<i>Grasso di volatili, non pressato né fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato</i>	0,9139	I prelievi per il grasso di volatili sono fissati a norma dell'articolo 5 del regolamento n. 77 in collegamento col regolamento n. 148.					
ex 04.05A	<i>Uova di volatili</i>							
	A — Uova in guscio di volatili, fresche o conservate, destinate al consumo	0,4825	6,59	0,86	0,89	67	7,65	0,38
	B — Uova da cova di volatili	0,4825	6,59	0,86	0,89	67	7,65	0,38

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo limite per le importazioni nella C.E.E. da paesi terzi	Prelievi, espressi nelle singole monete nazionali, per le importazioni da paesi terzi in :					
			Belgio	R. f. Germ.	Francia	Italia	Lussemb.	Paesi Bassi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04.05 B I	A — Uova sgusciate		I prelievi per i prodotti a base di uova sono fissati a norma dell'articolo 1 del regolamento n. 57/63/CEE.					
	a) atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	0,6209						
	b) atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	2,2615						
	B — Giallo d'uova							
15.01 B ex 16.02 B I	Grasso di volatili, pressato o fuso	0,9139	I prelievi per il grasso di volatili sono fissati a norma dell'articolo 5 del regolamento n. 77 in collegamento col regolamento n. 148.					
	Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di volatili							
	a) conserve di volatili con ossa	0,9176						
	b) conserve di volatili senza ossa	2,2941	I prelievi per le altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di volatili sono fissati a norma dell'articolo 6 del regolamento n. 77 in collegamento col regolamento n. 148.					
	c) preparazioni a base di carni di volatili	1,9882						

ALLEGATO II

al regolamento n. 136/63/CEE della Commissione

Prelievi nei confronti dei paesi terzi per le uova in guscio di volatili da cortile importate in Francia dal 1° gennaio al 31 marzo 1964

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi per le importazioni da paesi terzi in Francia, espressi in Fr.f./kg
1	2	3
ex 04.05 A	Uova in guscio di volatili, fresche o conservate	Dal 1° gennaio al 31 gennaio 1964 : 1,38 Dal 1° febbraio al 31 marzo 1964 : 0,70